

Il paziente ha diritto ad accedere agli atti dell'Azienda per verificare gli esiti dell'inchiesta amministrativa interna aperta a seguito del verificarsi di casi di infezione postoperatoria nella clinica oculistica. Vi è interesse del ricorrente ad accedere ai documenti interni in quanto lo stesso subiva un intervento all'occhio proprio nel periodo in cui si verificavano gli episodi denunciati dalla stampa con lesione gravissima seguita all'operazione e sussistendo, come certificato da una perizia di parte, un possibile nesso tra quanto a lui accaduto e gli episodi occorsi. Non si ravvisano, altresì, particolari esigenze di riservatezza poiché il ricorrente chiedeva di accedere a documentazione relativa ad una inchiesta svolta dall'Azienda che potrà essere esibita omettendo di ostendere dati sensibili relativi a persone o singoli episodi ininfluenti ai fini della tutela richiesta.

TAR LAZIO - ROMA Sez III Sz 1600 20-02-2007

omissis

Fatto e Diritto

Con ricorso ritualmente notificato l'istante, chiede, previo annullamento della nota in epigrafe, l'accertamento del diritto all'accesso ai documenti relativi al procedimento interno all'Azienda resistente apertosi per effetto dell'insorgenza di otto casi di infezione postoperatoria su ventidue interventi effettuati nel febbraio 1997 e a seguito di un ulteriore caso verificatosi il 6 aprile 1998.

Con richiesta del 21.3.2006, il ricorrente, proponeva formale istanza per l'accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241, per verificare gli esiti della inchiesta amministrativa aperta dall'Azienda a seguito del verificarsi di casi di infezione postoperatoria avvenuti nella Clinica Oculistica nel febbraio 1997 e nell'aprile 1998.

L'istante sostiene di avere interesse a prendere visione degli atti richiesti in quanto: si è sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione della cataratta all'occhio sinistro presso la Clinica Oculistica del XXX in data 10-2-1997;

all'atto di intervenire i chirurghi riscontrarono la presenza di un glaucoma all'occhio in oggetto, patologia non diagnosticata dagli esami strumentali effettuati e di tale gravità da richiedere l'immediata e contestuale rimozione;

a seguito dell'intervento l'istante ha perso la vista all'occhio operato; ha chiesto ad un perito di evidenziare l'eventuale esistenza di una relazione tra quanto accaduto e una possibile infezione postoperatoria, anche in relazione ad episodi simili accaduti nella Clinica Oculistica in quel periodo denunciati dalla stampa.

L'Azienda, con l'impugnata nota, ha respinto la richiesta ritenendola generica e priva di adeguata motivazione. Il ricorrente ha pertanto intrapreso l'azione ex art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241 per ottenere l'accesso agli atti richiesti.

Ribadisce, quindi, che la visione degli atti de quibus è strettamente funzionale alla tutela del suo interesse, e che esiste un chiaro nesso di strumentalità tra il contenuto di tali atti e il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante.

L'Azienda si è costituita in resistenza al ricorso eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza. All'udienza camerale del 6-12-2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso per l'accertamento del diritto di accesso deve essere accolto siccome fondato. Il Collegio in primo luogo respinge l'eccezione di tardività proposta dalla difesa dell'Azienda, poiché il provvedimento è stato adottato il 26 luglio 2006 e il ricorso è stato notificato il 10 ottobre. Dunque tempestivamente avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali. Il Collegio osserva che il ricorrente ha interesse in quanto ha subito un intervento all'occhio proprio nel periodo in cui si sono verificati gli episodi denunciati dalla stampa, ha subito una lesione gravissima a seguito dell'operazione e esiste, come certificato da una perizia di parte, un possibile nesso tra quanto a lui accaduto e gli episodi occorsi.

Le motivazioni addotte a sostegno del diniego non appaiono adeguate né sufficienti, in quanto l'istanza risulta specifica, come circoscritte sono le vicende cui si riferisce, anche sotto un profilo temporale.

Peraltro non si ravvisano particolari esigenze di riservatezza poiché il ricorrente ha chiesto l'accesso a documentazione relativa all'inchiesta svolta dall'Azienda che potrà esibirla omettendo di ostendere dati sensibili relativi a persone o singoli episodi ininfluenti ai fini della tutela richiesta. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accesso, nel senso suindicato. Il Collegio, quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di accesso alla documentazione richiesta e annulla il provvedimento di diniego impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00.

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e ordina all'Azienda di esibire la documentazione richiesta dal ricorrente. Annulla il provvedimento in epigrafe.

Condanna l'Azienda al pagamento delle spese liquidate in € 1.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6/12/2006. PRESIDENTE ESTENSORE Depositata in Segreteria in data 20 febbraio 2007.